



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Formazione professionale superiore / servizio degli esplosivi

## Direttive per il brillamento

# Formazione complementare per titolari di permessi di brillamento e di utilizzazione

Stato: gennaio 2013



# Formazione complementare per titolari di permessi di brillamento e di utilizzazione

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) [precedemente Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)], in applicazione dell'articolo 58 capoverso 3 dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl), disciplina le modalità della formazione complementare mediante le presenti direttive.

## Direttive

### Art. 1 Principi

- 1 Il permesso ha una durata di validità illimitata (art. 58 cpv. 1 OEspl).
- 2 Tuttavia, se sono trascorsi più di cinque anni dall'ultima volta che il titolare del permesso ha ottenuto un'abilitazione o frequentato una formazione complementare, egli è tenuto a partecipare a un corso complementare prima di utilizzare esplosivi o pezzi pirotecnici (art. 58 cpv. 2 OEspl).

### Art. 2 Enti organizzatori

- 1 Le commissioni d'esame (CE) possono offrire formazioni complementari (FC). Esse possono proporre unicamente FC che contengano tutte le materie corrispondenti al regolamento di formazione approvato dalla SEFRI (art. 61 e segg. OEspl). Su richiesta, la SEFRI può concedere eccezioni.
- 2 Le CE sono responsabili dell'organizzazione.
- 3 Le CE possono delegare l'organizzazione di FC ai loro membri.

### Art. 3 Contenuti

- 1 La FC è una formazione destinata ai titolari di permessi di brillamento e di utilizzazione. Viene impartita in lingua francese, tedesca o italiana.
- 2 I contenuti della FC vengono scelti in funzione del gruppo di partecipanti (tipo di abilitazione al brillamento e all'utilizzazione). Una FC comune può essere proposta per abilitazioni simili.
- 3 Oltre ai contenuti generali d'insegnamento concernenti il brillamento, la FC comprende:
  - le nuove disposizioni giuridiche;
  - le tecniche nuove e migliorate;
  - gli insegnamenti tratti da incidenti e altri fatti accaduti nell'ambito di opere di brillamento.
- 4 La FC può essere riservata a un gruppo specifico di partecipanti, ad esempio ai titolari di permessi per il brillamento sotterraneo o per particolari operazioni di brillamento.



#### **Art. 4 Organizzazione e durata**

- 1 Gli istruttori sono specialisti con una formazione adeguata.
- 2 Per le esercitazioni pratiche in cui i partecipanti manipolano materie esplosive o pezzi pirotecnici, ogni istruttore è responsabile di un gruppo formato da un massimo di 12 persone.
- 3 Le commissioni d'esame organizzano almeno una FC (formazione complementare) all'anno, a condizione di avere almeno sei persone iscritte.
- 4 Le FC hanno una durata di:
  - minimo 6 lezioni per i permessi di brillamento A, B e C;
  - minimo 4 lezioni per il permesso di brillamento LA;
  - minimo 6 lezioni per i permessi di utilizzazione FWB e BF;
  - minimo 2 lezioni per permessi di utilizzazione HA, SS, SV, RS e FWA.
- 5 La FC può contemplare esercitazioni pratiche.
- 6 Al termine della FC occorre effettuare un controllo dei risultati acquisiti all'attenzione della commissione d'esame.
- 7 Le FC sono di norma annunciate ufficialmente.

#### **Art. 5 Riconoscimento**

- 1 Gli enti organizzatori delle FC elaborano il programma e la documentazione necessaria, che trasmettono poi per conoscenza alla SEFRI, almeno un mese prima dello svolgimento del corso.
- 2 Nella documentazione presentata occorre specificare quali categorie di abilitazione al brillamento e all'utilizzazione sono previste dalla FC. Devono essere indicate tutte le categorie potenzialmente interessate, anche se il corso è riservato a un gruppo specifico di partecipanti (art. 3 cpv. 4).
- 3 La SEFRI può far esaminare i programmi e la documentazione da un comitato di esperti.
- 4 La SEFRI comunica per iscritto al richiedente la decisione presa in seguito alla verifica.
- 5 Possono essere organizzate unicamente le FC autorizzate dalla SEFRI. L'autorizzazione deve essere ottenuta prima dell'inizio della FC.

#### **Art. 6 Ammissione**

- 1 Sono ammessi alle FC i titolari di un permesso di brillamento o di utilizzazione.
- 2 Il programma della FC deve comprendere almeno una delle categorie riportate nel permesso di utilizzazione.

#### **Art. 7 Attestazione della FC**

- 1 I partecipanti ricevono un attestato di formazione relativo alla FC da parte degli enti organizzatori.
- 2 L'attestato di formazione contiene:
  - le abilitazioni al brillamento e all'utilizzazione necessarie per accedere alla FC (art.5 cpv. 2);
  - la conferma che il candidato ha seguito i corsi previsti nella FC;
  - il numero dell'abilitazione al brillamento e all'utilizzazione del candidato;
  - il nome dell'ente organizzatore della FC;
  - la data e il luogo di svolgimento della FC.



#### **Art. 8 Comunicazione alla SEFRI**

- 1 L'ente organizzatore della FC trasmette immediatamente alla SEFRI l'elenco dei partecipanti che hanno ottenuto l'attestato.
- 2 Tale elenco deve contenere almeno:
  - il nome del partecipante e il numero dell'abilitazione al brillamento e all'utilizzazione;
  - la data della FC;
  - i permessi necessari per essere ammessi alla FC;
  - il nome dell'ente organizzatore;
  - la firma del responsabile della FC.

#### **Art. 9 Validità dell'attestato di formazione**

- 1 L'attestato di formazione ha una validità di cinque anni a partire dalla data della FC.
- 2 L'attestato è valido per tutte le abilitazioni indicate dall'ente organizzatore (art. 7 cpv. 2).

#### **Art. 10 Spese**

- 1 Gli enti organizzatori fissano i costi della FC. Tali costi vengono calcolati in funzione del tipo e della durata del corso e devono essere giustificati.
- 2 La SEFRI preleva una tassa per rinnovare l'iscrizione nel registro dei permessi di brillamento e di utilizzazione rilasciati. Gli enti organizzatori prelevano la tassa direttamente ai partecipanti.
- 3 I partecipanti versano il dovuto prima dell'inizio della FC.

#### **Art. 11 Disposizioni finali**

- 1 Le «Istruzioni per il brillamento - Formazione complementare per detentori di permessi di brillamento e di utilizzo» del 1° gennaio 2006 sono abrogate.

#### **Art. 12 Entrata in vigore**

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

Berna, 17 novembre 2011

Ufficio federale della formazione professionale  
e della tecnologia  
(oggi: Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione (SEFRI))  
La direttrice:

Prof.ssa Dott.ssa Ursula Renold